

Sent to SB

CORTE D'APPELLO DI MILANO, Sez. I civile; Sentenza 2 luglio 1999, n. 1796;
NOVITÀ Pres.; NAVA Est. — Tema-Frugoli S.p.a. (avv. Bastianini) c. Hubei
Space Quarry Industry Co. Ltd. (avv. Orombelli).

**Arbitrato - Arbitrato internazionale - Clausola compromissoria - Previsione di
duplice sede - Scelta a seconda della parte attrice - Fattispecie.**

**Arbitrato - Riconoscimento lodi stranieri - Conflitto tra lodi - Motivo di rifiuto
del riconoscimento del secondo lodo per contrarietà all'ordine pubblico -
Non sussiste - Riconoscibilità.**

In presenza di una clausola compromissoria che attribuisce la cognizione della controversia al collegio arbitrale da costituire in uno Stato se attore è il venditore, ovvero in altro Stato se attore è il compratore, deve escludersi che, una volta costituito un collegio arbitrale per iniziativa di una delle due parti, l'altra debba necessariamente far valere in via riconvenzionale le sue pretese di fronte allo stesso collegio. Non incontra pertanto il limite posto dall'art. 840, III comma, n. 4 c.p.c. il lodo pronunciato a conclusione della seconda procedura arbitrale, poiché non può ritenersi che, una volta instaurato uno dei due procedimenti arbitrali, l'altro sia impedito.

Può essere riconosciuto in Italia il lodo straniero contrario a lodo pronunciato in altro Stato e già riconosciuto in Italia, poiché tale peculiare situazione non rientra tra le cause ostative contemplate dagli articoli 839 e 840 c.p.c. e può essere fatta valere, eventualmente, quale motivo di impugnazione del lodo più recente nel suo ordinamento di origine.

CENNI DI FATTO. — In un contratto di compravendita tra una società italiana ed una società cinese viene prevista una clausola compromissoria in base alla quale le controversie eventualmente insorte tra le parti contraenti saranno devolute alternativamente ad un Collegio arbitrale con sede in Stoccolma, se l'iniziativa arbitrale viene assunta dalla parte venditrice italiana, ovvero alla Commissione permanente cinese con sede in Pechino qualora sia la società cinese ad agire in sede arbitrale.

Sorta quindi controversia sull'esatto adempimento del contratto da parte della società italiana, quest'ultima promuove, in conformità all'accordo arbitrale, un giudizio arbitrale con sede a Stoccolma avente per oggetto l'accertamento dell'esatto adempimento ai propri obblighi contrattuali e la conseguente condanna da parte acquirente al pagamento del residuo del corrispettivo dovuto, oltre al risarcimento dei danni, poche settimane successive però, la società cinese instaura a sua volta un procedimento arbitrale presso l'istituzione arbitrale permanente cinese, chiedendo la condanna della parte venditrice al risarcimento dei danni per inadempimento.

Entrambe le parti partecipano al procedimento arbitrale con sede in Stoccolma, che si conclude con un lodo di accoglimento delle domande proposte dalla società italiana la quale, pur informata dell'iniziativa arbitrale assunta in Cina dalla parte venditrice, non partecipa a questo secondo procedimento, che si conclude invece con un lodo favorevole alla società cinese.

Il lodo svedese che ha accolto le domande della società italiana viene riconosciuto in Italia con decreto del Presidente della Corte d'Appello di Roma, che diviene definitivo per mancata opposizione ex art. 840 c.p.c. della società cinese.

Successivamente però, anche quest'ultima ottiene l'*exequatur* da parte del Presidente della Corte d'Appello di Milano, avverso il quale la società italiana promuove opposizione, lamentando la contrarietà del lodo delibando al precedente lodo svedese già riconosciuto in Italia, nonché per i motivi di cui all'art. 840, III comma, n. 4 e 2 c.p.c.: la Corte d'Appello rigetta l'opposizione.

MOTIVI DELLA DECISIONE. — (*Omissis*). — La clausola compromissoria (art. 22 del contratto *inter partes* del 5 ottobre 1990) prevede la risoluzione delle eventuali controversie mediante arbitrato da parte di un collegio da costituirsi in Stoccolma, se attore è il venditore Tema Frugoli, ovvero da parte della Commissione arbitrale per l'economia e il commercio estero (CIETAC), con sede in Pechino, se attore è l'acquirente Hubei.

La società opponente (Tema Frugoli s.p.a.) assume di aver proposto per prima la domanda di arbitrato, avvertendo contestualmente (telegramma 1 agosto 1992) la Hubei, e che il relativo procedimento si era ritualmente svolto in Svezia.

In relazione a quanto sopra l'opponente interpreta la clausola compromissoria nel senso che, una volta instaurato uno dei due procedimenti arbitrali previsti, l'altro è precluso e, se iniziato, deve considerarsi « non conforme all'accordo delle parti », sicché il lodo pronunciato a conclusione della seconda procedura arbitrale non può essere riconosciuto, a sensi dell'art. 840, III comma, n. 4 c.p.c.

La prospettata preclusione, però, non emerge, in alcun modo, dal testo della clausola compromissoria, che attribuisce, inequivocabilmente, la cognizione della controversia al collegio arbitrale da costituire a Stoccolma se attore è il venditore, e a quello da costituire a Pechino se attore è l'acquirente, delimitando, così, la « competenza » dell'uno o dell'altro collegio, a seconda che debbano essere prese in esame le pretese fatte valere, in via di azione, dal venditore oppure dal compratore.

Questa essendo la previsione negoziale, deve anche escludersi che, una volta costituito, a seguito dell'iniziativa del venditore o del compratore, il collegio arbitrale, l'altra parte debba (logicamente e) necessariamente far valere le sue pretese davanti allo stesso collegio, tanto che si considera che non sempre (e non necessariamente) le domande dell'una parte interferiscono su quelle dell'altra parte (allo stesso modo, del resto, nel nostro ordinamento, il convenuto non è tenuto a proporre le sue contrapposte pretese in via riconvenzionale davanti al giudice adito dalla controparte, ben potendo far valere tali pretese, autonomamente, davanti al diverso giudice eventualmente competente, salva, ovviamente, l'applicazione delle disposizioni degli artt. 39, II comma e 40 c.p.c.

Non giova, poi, all'opponente l'argomento tratto dalla espressione contenuta nell'ultima parte della clausola compromissoria, secondo cui la decisione del collegio arbitrale svedese « ovvero » della commissione arbitrale cinese « sarà accettata come finale e vincolante per entrambe le parti »: ciò, lungi dal corroborare la tesi della Tema Frugoli, sta soltanto a significare, nel contesto della pattuizione, che le parti si impegnavano a rispettare le decisioni del collegio arbitrale costituito presso la sede competente a seconda di chi fosse la parte attrice.

Non si può, quindi, ritenere che la costituzione del collegio arbitrale non sia stata conforme all'accordo delle parti e che ricorra, nella fattispecie, l'ipotesi, di cui all'art. 840, III comma, n. 4 c.p.c.

Può anche darsi, poi (e si passa, così, all'esame del secondo motivo di oppo-

sizione), che il lodo in oggetto sia contrario al lodo pronunciato dal collegio costituito a Stoccolma (e già riconosciuto in Italia); ma la circostanza non impedisce il riconoscimento (anche) del lodo emesso dal CIETAC, non essendo comprese fra le cause ostantive contemplate dagli artt. 839, ult. comma n. 1 e 2 e 840 c.p.c.

L'asserito vizio, consistente nel contrasto con altra pronuncia emessa fra le parti, quindi, non rileva in questa sede, e, se mai, può essere fatto valere in sede di impugnazione del lodo secondo le leggi vigenti nel paese in cui il lodo stesso è stato emesso (e davanti ai giudici di tale paese), sempre che, naturalmente, l'impugnazione sia consentita e il vizio possa essere dedotto, alla stregua della normativa richiamata. (*Omissis*).

L'opposizione, perciò, dev'essere rigettata. (*Omissis*).

Il conflitto pratico tra lodi e la Convenzione di New York.

1. Il caso di specie trae origine da una clausola compromissoria inserita in un contratto di compravendita di un impianto stipulato nell'ottobre del 1992 tra una società italiana ed una società cinese, con la quale le parti contraenti convenivano di deferire le controversie tra loro eventualmente insorte ad un collegio arbitrale con sede in Stoccolma, se l'iniziativa arbitrale fosse stata assunta dalla parte venditrice italiana, ovvero alla Commissione permanente cinese con sede in Pechino qualora fosse stata la società cinese ad agire in sede arbitrale.

L'articolato tenore letterale di detto accordo arbitrale ha favorito uno sviluppo alquanto anomalo della vicenda concreta, dato che venivano instaurati due giudizi arbitrali paralleli, uno con sede in Svezia e l'altro con sede in Cina, inscindibilmente connessi per titolo e per *petitum* incompatibile: infatti l'uno era volto ad accertare in via pregiudiziale l'esatto adempimento della società italiana e l'altro ad accertare l'inadempimento di quest'ultima. E questa evidente inscindibilità tra le due cause non poteva che palesare un rischio di conflitto pratico di giudicati difficilmente superabile in via preventiva: è nota infatti la problematica relativa alla riunione di cause connesse in materia arbitrale⁽¹⁾, aggravata nel caso di specie dalla diversa nazionalità dei due arbitrati⁽²⁾.

(1) Nel senso cioè che solo qualora le due cause pendano innanzi allo stesso collegio arbitrale, gli arbitri possono riunirle. Cfr., tra gli altri, CARNACINI, *Arbitrato rituale*, in *No-viss. Dig. It.*, I, 2, Torino, 1958, 896 ss.; LA CHINA, *L'arbitrato. Il sistema e l'esperienza*, Milano, 1999, 103.

(2) Sul criterio di appartenenza del lodo all'ordinamento in cui ha sede l'arbitrato cfr. tra gli altri, BERNARDINI, *La recente riforma dell'arbitrato in Italia*, in *Dir. Comm. Int.*, 1994, 3; BRIGUGLIO, *La nuova disciplina dell'arbitrato internazionale (L. 5 gennaio 1994, n. 25)*, in *GC*, 1994, II, 84; BRIGUGLIO, *L'arbitrato estero. Il sistema delle convenzioni internazionali*, Padova, 1999, 245; FAZZALARI, *La riforma dell'arbitrato*, in questa *Rivista*, 1994, 10; GIARDINA, *La legge n. 25 del 1994 e l'arbitrato internazionale*, in questa *Rivista*, 1994, 257; LA CHINA, cit., 181; LUZZATTO, *L'arbitrato internazionale e i lodi stranieri nella nuova disci-*

I due giudizi si concludevano così con la pronuncia di lodi tra loro incompatibili: il lodo svedese, favorevole alla società italiana, veniva riconosciuto in Italia con decreto del Presidente della Corte d'Appello di Roma divenuto definitivo per mancata opposizione ex art. 840 c.p.c. della società cinese.

Senonché anche il lodo cinese favorevole a quest'ultima otteneva l'*exequatur* da parte del Presidente della Corte d'Appello di Milano, avverso il quale la società italiana promuoveva opposizione: la Corte d'Appello con la sentenza qui annotata rigettava — imperturbabilmente, se così possiamo dire — l'opposizione, rendendo in sostanza attuale il conflitto tra le due pronunce arbitrali straniere nel nostro ordinamento.

2. Conviene chiarire innanzitutto che l'articolato tenore letterale dell'accordo arbitrale contenuto nel contratto di compravendita ha senza dubbio favorito una — non certo auspicabile — biforcazione di procedimenti arbitrali, oltretutto di diversa nazionalità; è anche vero però che all'anomalo epilogo finale dell'intera vicenda giudiziaria ha contribuito la rigida interpretazione da parte dei giudici milanesi sia dello stesso accordo arbitrale, sia della disciplina convenzionale del 1958 in materia di riconoscimento ed esecuzione delle sentenze arbitrali straniere.

Sotto il primo profilo, la Corte ha seguito un criterio interpretativo dell'accordo arbitrale strettamente letterale, prescindendo da una valutazione teleologica che avrebbe invece conferito una chiave di lettura del patto compromissorio più aderente alla volontà negoziale delle parti: non certamente intenzionate ad investire distinti collegi arbitrali delle rispettive ma pur sempre reciproche pretese contrattuali e così esponendosi non solo al rischio di pronunce contraddittorie ma, prima ancora, a costi maggiori.

Invece la Corte d'Appello ha inteso il tenore letterale del patto compromissorio proprio nel senso che le parti avrebbero semplicemente attribuito alla cognizione dell'organo arbitrale con sede in Stoccolma ed a quello con sede in Cina, le pretese rispettivamente fatte valere dal venditore e dal compratore: si sarebbe in sostanza trattato di una ripartizione di competenze tra due collegi arbitrali concorrenti, senza alcun onere per la parte convenuta nel giudizio preveniente di esperire le proprie domande arbitrali in via riconvenzionale nel medesimo giudizio.

Questa interpretazione tuttavia, come è stato esattamente osservato⁽³⁾, non tiene conto dell'elemento causale dell'accordo arbitrale, con il quale le parti convengono di far decidere le singole controversie scaturenti dal con-

plina legislativa italiana, in *Riv. Dir. Int. Priv. Proc.*, 1994, 257; PUNZI, *Disegno sistematico dell'arbitrato*, I, Padova, 2000, 155; RICCI, *La nozione di lodo straniero dopo la legge n. 25/94*, in *RDP*, 1995, 331.

⁽³⁾ TOMMASEO, *Sul riconoscimento in Italia di lodi stranieri plurimi « de eadem re »*, in *Riv. Dir. Int.*, 2000, che ha commentato la sentenza in epigrafe, *ivi*, 1 ss.

tratto cui esso accede mediante una decisione degli arbitri investiti del mandato di risolvere la controversia insorta in via definitiva.

In proposito non è affatto secondario, come invece intende la Corte, l'inciso con cui le parti dichiarano che la decisione del collegio svedese ovvero della Commissione arbitrale cinese « sarà accettata come finale e vincolante per entrambe le parti »: si tratta di un'espressione — diffusa nella prassi redazionale delle clausole compromissorie — che manifesta in modo pregnante la volontà compromissoria e la stessa causa di questo negozio *ad finiendam litem* ⁽⁴⁾.

L'interpretazione letterale seguita dalla sentenza in epigrafe tende invece a disattendere questa volontà negoziale delle parti, proprio in quanto espone queste ultime al rischio che si pervenga a due decisioni arbitrali di diversa nazionalità: le quali, in ragione della loro eventuale incompatibilità, non potrebbero comunque coesistere in uno stesso ordinamento ⁽⁵⁾.

In realtà, per quanto sia condivisibile l'assunto secondo cui la parte « convenuta » in arbitrato non è tenuta a far valere le proprie pretese nello stesso giudizio instaurato dall'altra, ciò non toglie che, nei limiti in cui il tenore letterale dell'accordo arbitrale lo consente, deve essere preferita l'interpretazione del medesimo che rende per lo meno univoca la scelta della sede dell'arbitrato.

Nel caso di specie in particolare, sussistevano argomenti sufficienti per interpretare la clausola compromissoria nel senso che le parti avrebbero semplicemente convenuto un concorso elettivo fra istituzioni d'arbitrato, basato sul criterio della prevenzione: in sostanza, la parte che per prima avesse iniziato il giudizio arbitrale avrebbe beneficiato di un « foro » arbitrale più conveniente, con conseguente appartenenza dell'arbitrato ad un ordinamento giuridico statale a detta parte geograficamente più vicino. L'altra parte, pur potendo esperire le proprie domande in un altro giudizio arbitrale, avrebbe comunque dovuto radicare l'eventuale nuovo procedimento nella stessa sede del precedente giudizio e quindi innanzi alla istituzione permanente adita dall'altra. Ciò avrebbe tra l'altro consentito l'applicazione di meccanismi preventivi di risoluzione del potenziale conflitto tra le due decisioni arbitrali nello stesso Paese di origine: in sostanza in via di riunione (*o consolidation*), che con maggior frequenza viene disciplinata proprio nei regolamenti delle istituzioni arbitrali permanenti e talora financo rinvenuta nelle esperienze giurisprudenziali statali (così negli USA).

3. Ma l'opportunità di segnalare la sentenza in epigrafe deriva so-

⁽⁴⁾ Cfr. PUNZI, *Disegno sistematico*, cit., I, 33 ss.

⁽⁵⁾ La contraddittorietà tra giudicati arbitrali infatti non può essere risolta nel senso che una delle due pronunce è destinata a rimanere priva di attuazione almeno fuori del Paese di origine, con la conseguenza che verrebbe disattesa la volontà originaria delle parti di cui l'accordo arbitrale è manifestazione.

prattutto da un altro passaggio della sua motivazione. Nel caso di specie infatti — che ricorda il celebre caso *Hilmarton*, in cui i lodi *de eadem re* erano peraltro dello stesso Paese di origine, ove il primo lodo era stato annullato ⁽⁶⁾ — la Corte d'Appello milanese ha ammesso il riconoscimento del secondo lodo straniero reso a Pechino, pur essendo quest'ultimo contrastante con il precedente lodo svedese già efficace in Italia: e ciò sul mero rilievo che il contrasto con una precedente pronuncia arbitrale già riconosciuta in Italia non rientra tra i motivi tassativi di diniego dell'*exequatur* previsti dall'art. V Conv. e ripresi dal legislatore italiano nell'art. 840 c.p.c. ⁽⁷⁾.

Si tratta invero di una motivazione insufficiente per giustificare questa

⁽⁶⁾ Del noto caso *Hilmarton* (v. in questa *Rivista*, 1992, 773 ss., in questa *Rivista*, 1995, 291 ss. e in questa *Rivista*, 1997, 385 ss.) interessano in questa sede quegli aspetti simili a quelli del caso italiano in esame: ovvero la pronuncia tra le stesse parti di due lodi svizzeri tra loro contrastanti, l'uno riconosciuto definitivamente in Francia nel 1991 (Sentenza Corte Appello di Parigi del 19 dicembre 1991), l'altro riconosciuto successivamente, unitamente alla sentenza svizzera di annullamento del primo, con due coeve sentenze del 29 giugno 1995 della Corte d'Appello di Versailles.

La Corte Suprema di Cassazione francese, con sentenza del 10 giugno 1997 ha annullato entrambe queste sentenze, affermando che « l'existence d'une décision française irrévocable portant sur le même objet entre les mêmes parties fait obstacle à toute reconnaissance en France d'une décision judiciaire ou arbitrale rendue à l'étranger incompatible avec elle ». In senso adesivo, FOUCHARD, nota a Cour de Cassation 10 giugno 1997, in *Revue d'arbitrage*, 1997, 376 ss.; cfr. anche LAURENT, *Reflections on the International Effectiveness of Arbitration Awards*, *Arbitration International*, 1996, 269 ss., spec. 277; LEVEL, nota a Cour d'Appel de Versailles, 29 giugno 1995, *Revue de l'arbitrage*, 1995, 639 ss. che valorizza il *ne bis in idem* quale principio di ordine pubblico internazionale francese.

⁽⁷⁾ L'art. V, che prevede i motivi tassativi di rifiuto della delibazione, è sempre stata ritenuta una norma *self-executing* e come tale direttamente vincolante gli Stati contraenti, tenuti a dare attuazione soltanto all'art. III, che rimette alla *lex fori* dei singoli ordinamenti statali la sola disciplina del procedimento di delibazione. In relazione all'inadempienza del nostro Paese alla luce della previgente disciplina di cui all'art. 800 c.p.c., che a sua volta rinviava alla procedura di delibazione delle sentenze straniere di cui agli artt. 795 ss. c.p.c., cfr. tra i tanti, LUZZATTO, *Accordi internazionali e diritto interno in materia di arbitrato: la Convenzione di New York del 1958*, in *RIDPP*, 1968, 33; MINOLI, *L'entrata in vigore della Convenzione di New York. Scritti dedicati a A. Raselli*, Milano, 1971, 1105; PUNZI, *L'efficacia del lodo arbitrale nelle convenzioni internazionali e nell'ordinamento interno*, in *Rass. arb.*, 1985, 296; CAMPEIS-DE PAULI, *Gli arbitrati con elementi di estraneità*, in *GI*, 1993, 47; e di recente anche BRIGUGLIO, *L'arbitrato estero. Il sistema delle convenzioni internazionali*, Padova, 1999. Nella dottrina straniera, cfr. soprattutto VAN DEN BERG, *The New York Arbitration Convention of 1958*, Deventer 1981.

Sui nuovi artt. 839 e 740 AULETTA, *L'efficacia in Italia dei lodi stranieri*, AA.VV., *Diritto dell'arbitrato rituale* a cura di G. Verde, Padova, 1999, 351; BERNARDINI, *Il diritto dell'arbitrato*, Bari-Roma, 1998; BRIGUGLIO, in BRIGUGLIO-FAZZALARI-MARENGO, *La nuova disciplina dell'arbitrato*, cit.; FUMAGALLI, *sub art. 839*, TARZIA-LUZZATTO-RICCI, *Legge 5 gennaio 1994, n. 25. Nuove disposizioni in materia di arbitrato*, cit.; LA CHINA, *L'arbitrato. Il sistema e l'esperienza*, cit.; LUZZATTO, *L'arbitrato internazionale e i lodi stranieri*, cit., 257; PUNZI, *Disegno sistematico*, cit., II; RICCI, *La nozione di lodo straniero*, cit., 331; ROVERSI, *Aspetti processuali della disciplina sulla delibazione dei lodi stranieri*, in questa *Rivista*, 1999, 157.

sorta di indifferenza dell'ordinamento di recezione al conflitto tra decisioni arbitrali straniere. Significherebbe infatti ammettere la circolazione all'estero di lodi contraddittorie tra loro, prescindendo da qualsiasi forma di coordinamento tra i più ordinamenti statali eventualmente destinati a darvi attuazione — ed *in primis* tra i rispettivi Paesi di origine —, senza una soluzione omogenea e per ciò stesso davvero internazionale⁽⁸⁾.

A fronte di questa — davvero primaria — esigenza di armonia decisoria nell'arbitrato internazionale, si rivela poco appagante la prospettazione della Corte d'Appello nella sentenza qui annotata⁽⁹⁾ di rimettere la risoluzione del conflitto tra lodi stranieri in sede di impugnazione del lodo successivo nel Paese d'origine⁽¹⁰⁾: sussistono infatti ancor oggi notevoli differenze tra i singoli meccanismi statali di controllo dei lodi, taluni dei quali possono anche non rendere censurabile il lodo contrario ad un precedente lodo vincolante per le parti⁽¹¹⁾.

Piuttosto, si deve prendere atto che il sistema delineato dalla Convenzione di New York del 1958 risulta, sotto il profilo dell'armonia internazionale dei giudicati, più lacunoso rispetto alla Convenzione di Bruxelles del 1968 sul riconoscimento ed esecuzione delle sentenze straniere in ambito europeo: sia in quanto non prevede espressamente come motivo di diniego dell'*exequatur* la contrarietà con un precedente giudicato, ma anche perché non valorizza l'istituto della litispendenza (arbitrale e giudiziale), quale primario meccanismo di prevenzione dei conflitti decisionali⁽¹²⁾: la Convenzione del 1958, infatti, si limita a garantire il coordinamento tra il rico-

(8) Nel senso che questo è lo scopo del riconoscimento di decisioni straniere in generale, e quindi a nostro avviso, anche della delibazione dei lodi stranieri, MARESCA, *sub art.* 64-66, *L. 31 maggio 1995, n. 218, in NLCC*, 1996, II, 1459 ss., spec. 1464.

(9) La Corte milanese infatti afferma che il contrasto con precedente lodo riconosciuto in Italia può essere fatto valere solo in sede di impugnazione nel paese d'origine secondo le proprie leggi vigenti « sempre che, naturalmente, l'impugnazione sia consentita e il vizio possa essere dedotto, alla stregua della normativa richiamata ».

(10) È la soluzione prospettata, oltre che dalla sentenza in epigrafe, da MINOLI, *L'esecuzione delle sentenze arbitrali straniere in Italia*, in questa *Rivista*, 1972, 66 ss., spec. 74; FUMAGALLI, *sub art.* 840, TARZIA-LUZZATTO-RICCI, *cit.*, 288; in giurisprudenza App. Milano, 19 maggio 1964, *Shapir/Viscardi*; Cass., 15 gennaio 1992, n. 405, in questa *Rivista*, 1992, 689 ss. con nota di PIETRANGELI.

(11) Sulle differenze tra gli ordinamenti statali in materia di impugnazione del lodo, cfr. MARENGO, *Profili dell'arbitro commerciale internazionale*, in questa *Rivista*, 1993, 613; LATTANZI, *L'impugnativa per nullità dell'arbitrato commerciale internazionale*, Milano, 1989 e in questa *Rivista*, 1991, 128; GAJA, *La nuova procedura per riconoscere le sentenze arbitrali straniere e la Convenzione di New York*, in *RDI*, 1994, 744 ss. Sull'ordinamento belga in particolare, cfr. BRIGUGLIO, *L'arbitrato estero*, *cit.*, 42, nota 63.

(12) Cfr. MINOLI, *L'esecuzione delle sentenze arbitrali straniere*, *cit.*, 73 secondo cui la pendenza di una lite innanzi a giudici italiani è irrilevante in sede di riconoscimento perché non espressamente prevista tra le cause ostative e non riconducibile neppure alla clausola di ordine pubblico. In senso conforme, LA CHINA, *cit.*, 216; FUMAGALLI, *sub art.* 840, *cit.*, 288; AULETTA, *Efficacia in Italia dei lodi stranieri*, *cit.*, 368.

noscimento all'estero del lodo ed il giudizio di impugnazione nel Paese di origine per effetto del combinato disposto degli artt. V lett. e) e VI⁽¹³⁾.

4. Nel contesto della Convenzione newyorkese pertanto, sembra destinata a rivestire un ruolo cardine la c.d. clausola ostativa dell'ordine pubblico la quale, tanto in sede di impugnazione del lodo — e di cui si auspica da più parti l'inserimento anche nel nostro ordinamento⁽¹⁴⁾ —, quanto in sede di delibazione, dovrebbe svolgere l'essenziale funzione di clausola di chiusura dell'intero sistema internazionale di riconoscimento dei lodi. E ciò proprio in quanto è una clausola volta ad impedire che possano circolare decisioni arbitrali che contraddicono i fondamentali principi di ordine pubblico interni ma al tempo stesso internazionali dei singoli ordinamenti statali⁽¹⁵⁾.

È in proposito condivisibile l'approccio generale recentemente proposto⁽¹⁶⁾ di utilizzare il « di per sé proteiforme » parametro dell'ordine pubblico di cui all'art. V della Convenzione di New York del 1958 per consentire almeno il riscontro da parte del giudice della delibazione di vizi del

⁽¹³⁾ Se infatti il lodo viene sospeso o annullato nel Paese di origine, si determina una causa ostativa al riconoscimento ai sensi dell'art. V lett. e) della Convenzione, mentre il giudice della delibazione ha il potere di sospendere, in via facoltativa, il relativo procedimento in attesa dell'esito finale del giudizio impugnatorio (art. VI).

⁽¹⁴⁾ La Legge Modello Uncitral consiglia agli Stati di attuare un parallelismo tra i motivi di impugnazione ed i motivi di diniego del riconoscimento (cfr. GIARDINA, *La legge n. 25 del 1994 e l'arbitrato internazionale*, in questa *Rivista*, 1994, 57 ss., spec. 272 ss.). V. per quanto riguarda il sistema interno di impugnazione dell'arbitrato internazionale BRIGUGLIO, *La nuova disciplina dell'arbitrato internazionale (l. 5 gennaio 1994, n. 25)*, in *GC*, 1994, II, 83, spec. 104 ss.; LA CHINA, *Le nullità nei procedimenti arbitrali*, in *RDP*, 1986, 308 ss. spec. 332 ss. che auspicava appunto il detto parallelismo nel senso che l'art. VI della Convenzione di New York lascerebbe presupporre come norma di coordinamento proprio la possibilità per il soccombente in arbitrato di far valere la pluralità di vie di difesa e di reazione sia in sede di delibazione, sia in sede di annullamento del lodo nel Paese d'origine.

⁽¹⁵⁾ Per quanto notevoli incertezze sussistano in merito alla esatta nozione di ordine pubblico anche in materia arbitrale FERRANTE (*La delibazione in Italia delle sentenze straniere e l'ordine pubblico*, in questa *Rass. arb.*, 1977, 173) esattamente sottolinea che la clausola di ordine pubblico di cui all'art. V Conv. New York assume il rilievo di « clausola di riserva finale, di ultima ratio » in sede di riconoscimento e come tale può portare ad estendere il controllo del giudice fino alla verifica della compatibilità con l'ordine pubblico delle altre condizioni poste dall'art. V lett. da a) ad e). Sugli sviluppi anche giurisprudenziali di questa impostazione, cfr. BRIGUGLIO, *op. loc. cit.* che sottolinea come sia ormai pacifico nella giurisprudenza anche straniera ricondurre all'ordine pubblico la violazione delle garanzie fondamentali di difesa nel processo, benché la violazione del principio del contraddittorio sia espressamente prevista come distinto motivo di diniego; cfr. anche AA.VV., *Comparative Arbitration practise and Public Policy in Arbitration*, ICCA Congress series n. 3, Deventer, 1987, 178; BRIGUGLIO, *Due questioni in tema di delibazione del lodo straniero ed ordine pubblico*, in questa *Rivista*, 1991, 824; MATRAY, *Arbitrage et ordre public transnational*, AA.VV., *The art. of arbitration*, Deventer, 1982, 241.

⁽¹⁶⁾ BRIGUGLIO, *L'arbitrato estero*, cit., 233 e 234.

lodo ascrivibili a quelli di tipo in senso lato e comparatistico « revocatorii », sia pur e solo là dove ciò non comporti un riesame nel merito della sentenza arbitrale delibanda. E tra questi vizi viene a nostro avviso correttamente ricompresa la violazione del *ne bis in idem*, riconducibile — come di recente ha messo in luce la stessa Corte di Giustizia⁽¹⁷⁾ — nell'ambito della *public policy*⁽¹⁸⁾.

In sostanza, il giudice della delibazione è tenuto d'ufficio a negare l'*exequatur* ad un lodo straniero contrario ad altro precedente lodo vincolante tra le parti a tutela dell'esigenza pubblica di certezza dei traffici giuridici, di cui senza dubbio il principio del *ne bis in idem* è espressione.

Né potrebbe costituire ostacolo a questa ricostruzione l'idea secondo cui il legislatore italiano, nel subordinare il motivo di nullità di cui all'art. 829, I comma, n. 8 c.p.c. all'*exceptio rei iudicatae* nel giudizio arbitrale, avrebbe per ciò stesso inteso « lasciare nella disponibilità delle parti la rilevanza e gli effetti per il giudizio arbitrale del giudicato » formatosi anteriormente⁽¹⁹⁾. In mancanza di detta eccezione infatti, una parte della dottrina particolarmente sensibile alla valenza pubblicistica del *ne bis in idem*, ammette comunque la revocazione del lodo ex art. 395 n. 5 c.p.c., a dispetto del tenore letterale dell'art. 831 c.p.c.: facendo leva tra l'altro sul richiamo generico alla revocazione tra i mezzi di impugnazione del lodo delineati dall'art. 827 c.p.c. e sollevando, in mancanza di aperture a questa interpretazione correttiva dell'art. 831, un dubbio di incostituzionalità⁽²⁰⁾.

Anche l'abrogazione dell'art. 800 c.p.c., che a sua volta rinvia agli artt. 796 ss. c.p.c. ed in particolare all'art. 797 n. 5 c.p.c., non può fornire

(17) Cfr. Corte di Giustizia, 1 giugno 1999, n. C-126/97, *Eco Swiss China Time Led. c. Benetton International NV*, in *Corr. giur.*, 2000, 32 ss. con nota di ONNIBONI ed in questa *Rivista*, 2000, con nota di RADICATI DI BROZOLÒ in cui la Corte ha espressamente riconosciuto che tra i principi che stanno alla base del sistema giurisdizionale nazionale rientrano il principio della certezza del diritto e quello del rispetto della cosa giudicata che ne costituisce l'espressione e che sono così fondamentali da non poter essere disapplicati neppure qualora si debba accertare la violazione di una norma comunitaria di ordine pubblico.

(18) BRIGUGLIO, *op. cit.*, 234 in nota. In senso favorevole a ricondurre il *ne bis in idem* alla clausola di ordine pubblico di cui all'art. V della Convenzione di New York del 1958 anche FERRANTE, *La delibazione in Italia*, *op. loc. cit.*; CICONI, *Lodi stranieri*, in *Dizionario dell'arbitrato* a cura di IRI, 1996, 312.

(19) PUNZI, *Disegno sistematico*, cit., II, 267, il quale peraltro ammette l'impugnazione del lodo per *error in iudicando* ex art. 829, II comma, c.p.c. per lo meno qualora il lodo sia contrario ad una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato e il lodo non sia di equità o non impugnabile per volontà delle parti; ID., *L'efficacia vincolante del lodo*, in *Riv. dir. proc.*, 1995, 10 ss.; nel senso che in mancanza della relativa eccezione nel giudizio arbitrale, quest'ultima resta preclusa anche LUISO, *Le impugnazioni del lodo dopo la riforma*, in questa *Rivista*, 1995, 13 ss. spec. 22.

(20) Cfr. tra gli altri TARZIA, *Conflitto tra lodi*, cit.; RICCI, *op. cit.* Sul dibattito di più ampio respiro relativo al rapporto tra *ne bis in idem* e rilevanza *ex officio* dell'*exceptio rei iudicatae* cfr. Cass., Sez. Un., 23 ottobre 1995, n. 11018, in *RD*, 1996, II, 824 ss. con nota di SCARSELLI, *Note in tema di eccezione di cosa giudicata*, confermata da Cass., Sez. I, 10

una valida base argomentativa alla tesi che nega la riconducibilità del principio del *ne bis in diem* all'ordine pubblico processuale: infatti l'art. 797 n. 5 c.p.c., che prevedeva quale distinta condizione ostativa alla delibazione rilevabile solo su eccezione di parte la contrarietà della decisione delibanda ad una precedente sentenza del giudice italiano, non disciplinava l'*exceptio rei iudicatae*, poiché si limitava a sancire — secondo una *ratio* ormai divenuta desueta di fronte alla progressiva apertura dei singoli ordinamenti statali ai provvedimenti giurisdizionali e arbitrali degli altri Paesi — la prevalenza della sentenza interna anche non passata in giudicato⁽²¹⁾.

Già nel vigore dell'art. 797 n. 5 c.p.c. pertanto, la tesi secondo cui il principio del *ne bis in idem* non era un principio di ordine pubblico processuale si fondava sull'erroneo rilievo che la violazione di detto principio costituiva un distinto motivo di diniego della delibazione, rilevabile solo su eccezione di parte⁽²²⁾.

Ed a maggior ragione nel vigore dei nuovi artt. 839 e 840 c.p.c. non si può attribuire alcun significato alla abrogazione di questa norma, per sostenere in particolare che il legislatore avrebbe così ammesso l'assoluta irrilevanza del contrasto del lodo straniero di cui si chiede il riconoscimento con un precedente giudicato⁽²³⁾.

5. Rimane invece valida l'affermazione che nel giudizio di delibazione è irrilevante la contrarietà della decisione arbitrale delibanda ad altro precedente lodo pur vincolante tra le parti ma non ancora riconosciuto: prima dell'*exequatur* infatti, i lodi stranieri sono assolutamente privi di efficacia nell'ordinamento di recezione⁽²⁴⁾.

marzo 1999, n. 2064; MENCHINI, *Il giudicato civile*, in *Giur. sist. dir. proc. civ.* diretta da Proto Pisani, Torino, 1988, 33 ss.

⁽²¹⁾ Cfr. MARESCA, cit., 1463; BRIGUGLIO, *Due questioni*, cit., 831, nota 56.

⁽²²⁾ È la tesi prospettata da MINOLI, *L'esecuzione delle sentenze arbitrali straniere in Italia*, in *Rass. arb.*, 1972, 66 ss., secondo il quale nell'art. 797 c.p.c. la contrarietà a precedente giudicato era trattata distintamente da quella della contrarietà all'ordine pubblico « in una enumerazione in cui ovviamente ciascun elemento della stessa non comprende anche altro od altri oggetti disgiuntamente enumerati (art. 797 n. 5 e art. 797 n. 7 per l'ultima) ». In senso critico a questa impostazione, oltre a BRIGUGLIO, *Due questioni*, cit., anche FERRANTE, *La delibazione*, cit., 173 ss. Nel senso del controllo *ex officio* della non contrarietà con altra precedente sentenza italiana di una sentenza arbitrale straniera in sede di riconoscimento, App. Roma, 24 settembre 1973, n. 2223, *Il diritto degli scambi internazionali*, 1973, n. 4, 443 ss.

⁽²³⁾ Come invece sembrerebbe intendere LA CHINA, *op. cit.*, 216 ed anche TOMMASEO, *op. cit.*, 15 che ritiene si sia così aperta una lacuna nella disciplina dei rapporti e dei conflitti tra giudicati.

⁽²⁴⁾ A differenza infatti del sistema di riconoscimento automatico delle sentenze straniere delineato dalla Convenzione di Bruxelles del 1968 in ambito europeo, la dottrina è unanimemente orientata nel ritenere che la Convenzione di New York del 1958 subordini non solo l'eventuale esecuzione ma anche lo stesso riconoscimento delle sentenze arbitrali straniere al provvedimento di *exequatur* del Paese di recezione: ne consegue allora che il giudi-

In sostanza, il primo lodo straniero che bussa alla porta dell'ordinamento italiano gode senza dubbio degli effetti del principio *prior in tempore potior in iure* ⁽²⁵⁾.

Qualora però il primo giudicato arbitrale sia stato già riconosciuto, è proprio in sede di delibazione del secondo lodo che si devono prospettare meccanismi volti a prevenire il contrasto di giudicati arbitrali stranieri, non ancora attuale nell'ordinamento di recezione: e la contrarietà all'ordine pubblico si rivela il motivo di diniego più confacente per tutelare l'esigenza di certezza dei rapporti giuridici.

La pretesa irrilevanza di detto conflitto anche in questo secondo caso si rivela una petizione di principio per non dire una finzione: infatti, il mancato sbarramento all'ingresso del secondo giudicato arbitrale da parte del giudice dell'*exequatur* porterebbe ad un conflitto tra giudicati stranieri questa volta attuale e concreto nel Paese di recezione. Con il rischio poi di applicare criteri interni di risoluzione *ex post* del conflitto tutt'altro che impeccabili e piuttosto diversificati da ordinamento ad ordinamento ⁽²⁶⁾: ci si riferisce ad esempio proprio all'eventualità che nel nostro Paese venga seguito il — pur criticato — criterio giurisprudenziale secondo cui tra due giudicati contraddittori *inter partes* sarebbe destinato a prevalere non il primo bensì il secondo ⁽²⁷⁾.

Con riferimento al caso di specie, in particolare, si tratterebbe di una soluzione che — al di là delle osservazioni fin qui esposte — già di primo acchito si rivelerebbe poco appagante, se si considera che la parte compratrice, che pur ha iniziato per prima il giudizio arbitrale conformemente alle

zio di delibazione dei lodi ha natura costitutiva e non di mero accertamento, proprio in quanto conferisce efficacia nell'ordinamento ad un provvedimento straniero prima di quel momento assolutamente irrilevante. Cfr. tra gli altri, BRIGUGLIO, *L'arbitrato estero*, cit., 173 ss.; FUMAGALLI, *sub art.* 839, cit., 260; ROVERSI, *Aspetti processuali*, cit., 161 ss.

⁽²⁵⁾ Così TOMMASEO, *op. cit.*; BRIGUGLIO, *Due questioni*, cit., 831, nel senso cioè che tra i due giudicati stranieri sarà destinato a prevalere quello riconosciuto per primo, senza che possa essere delibato in via incidentale l'altro provvedimento straniero per ottenere il rifiuto dell'*exequatur* del primo.

⁽²⁶⁾ Soprattutto se si tiene conto che a seguito della delibazione, è un principio solo tendenzialmente valido per il trapianto del lodo straniero nell'ordinamento di recezione trasferisca la stessa efficacia originaria della decisione arbitrale: i possibili condizionamenti interni, ma anche convenzionali — come la clausola di ordine pubblico — rendono opinabile che il giudicato straniero diventi per ciò stesso italiano per effetto del provvedimento di delibazione. Cfr. in questi termini, *amplius*, BRIGUGLIO, *L'arbitrato estero*, cit., 178; cfr. anche GIARDINA, *Riconoscimento in Francia di lodi esteri annullati nel paese d'origine*, nota alle due sentenze della Cour d'Appel de Versailles nel caso *Hilmarton* — sui cui v. *retro* nota 6 —, in questa *Rivista*, 1997, 397. Cfr. anche MARESCA, *sub artt.* 64-66, AA.VV., *L. 31 maggio 1995*, n. 218, in *Le nuove leggi civ. comm.*, 1996, 1480, che sottolinea come la sentenza straniera « è pur sempre diritto straniero a tutti gli effetti, è da ritenere che non siano invocabili in Italia i rimedi previsti per il conflitto tra giudicati (art. 395 n. 5 c.p.c.) ».

⁽²⁷⁾ E si è espressa in questi termini con riferimento proprio al giudicato arbitrale, sia pur con un *obiter dictum*, Cass., 15 gennaio 1991, cit.

modalità pattuite nell'accordo compromissorio e che ha ottenuto per prima la decisione arbitrale a sé favorevole, nonché il relativo *exequatur* in Italia, ebbene, ciò nonostante, finisca per non beneficiare in alcun modo nel nostro ordinamento del detto lodo pur voluto dalle parti come « vincolante e finale ».

Ed anzi, se si tiene a mente proprio questa volontà compromissoria delle parti, ben si può cogliere la rilevanza che anche sotto questo profilo può assumere il *ne bis in idem* in materia arbitrale: la pronuncia di due lodi *de eadem re* — e forse, sia pur con una certa cautela, anche solo incompatibili tra loro, come nel caso di specie⁽²⁸⁾ — manifesta una patologia nell'attuazione dell'accordo arbitrale.

Infatti, a seguito del primo lodo efficace tra le parti — e così definitivo per lo meno nel senso di non essere più censurabile nel merito⁽²⁹⁾ — il patto compromissorio può anche conoscere un fenomeno di estinzione derivante dal raggiungimento del suo scopo quale *pactum ad finiendam litem*⁽³⁰⁾.

E nei limiti in cui è davvero configurabile questa forma di consumazione degli effetti dell'accordo arbitrale, il secondo lodo *de eadem re* risulterebbe privo del suo imprescindibile fondamento negoziale: ciò dovrebbe allora consentire la riconduzione del contrasto tra lodi stranieri al primo motivo di cui alla lett. a) dell'art. V della Convenzione⁽³¹⁾, se non prima ancora all'ipotesi di inesistenza — sia pur sopravvenuta — dell'accordo arbitrale, rilevabile anche d'ufficio eventualmente fin dalla fase presidenziale⁽³²⁾.

(28) Infatti, se è vero che la clausola compromissoria mantiene la propria efficacia in relazione ad ulteriori controversie scaturenti dal contratto cui accede, si potrebbe dubitare che possa fondare un'altra decisione arbitrale tra le parti la quale, in ragione del nesso di incompatibilità con quella già decisa, finirebbe per incidere sull'assetto sostanziale di interessi delineato dal precedente lodo, che le parti hanno voluto come vincolante e perciò stesso finale.

(29) Con riferimento al lodo interno, quest'ultimo è infatti vincolante tra le parti fin dalla sua ultima sottoscrizione da parte degli arbitri.

(30) Consumazione che opera fin dal momento in cui viene emanato il primo lodo, anche se ancora impugnabile e su cui v. PUNZI, *Disegno sistematico*, cit., I, 454 ss.

(31) Cfr. in questi termini, VAN DEN BERG, cit., 158 e 165, il quale, mentre esclude che l'accordo arbitrale possa ritenersi privo di effetti *ab origine*, per il solo fatto che è idoneo a determinare un contrasto tra lodi, ritiene che diviene inefficace una volta che si è concluso uno dei più giudizi arbitrali *de eadem re* o è stata pronunciata una sentenza giudiziale. Cfr. sull'argomento anche BOVE, *I rapporti tra arbitro e giudice*, in questa *Rivista*, 1999, 409 ss. e prima ancora *L'estinzione del patto compromissorio*, in questa *Rivista*, 1998; FAZZALARI, *Osservanza dovuta al patto compromissorio: quando il suo vincolo permane dopo la dichiarazione di nullità del lodo*, in questa *Rivista*, 1992, 269.

(32) Il giudice dell'*exequatur* infatti è tenuto ad accertare d'ufficio l'esistenza non solo del lodo delibando, ma della stessa convenzione arbitrale, che non deve essere ai sensi dell'art. II della Convenzione di New York del 1958 « caducata, inoperante o non suscettibile di applicazione ». Nel senso della rilevanza dell'art. II anche in sede di riconoscimento

6. Conviene chiarire inoltre la nozione di *ne bis in idem* che a nostro avviso rileva in sede di delibazione del lodo straniero: si tratta dell'effetto preclusivo-conformativo del giudicato proprio del primo lodo già riconosciuto in Italia⁽³³⁾ e non invece dell'efficacia preclusiva che alcuni precedenti giurisprudenziali anche stranieri hanno attribuito al provvedimento deliberativo del primo lodo straniero⁽³⁴⁾.

Costituisce infatti un risultato dogmatico ormai acquisito in dottrina che l'oggetto del giudizio di delibazione è meramente processuale e che la domanda di riconoscimento altro non è che una mera azione, quale potere processuale di ottenere dal giudice l'accertamento dei requisiti per l'efficacia del provvedimento straniero: il rapporto sostanziale rimane invece in secondo piano, con conseguente impossibilità di ricondurre l'efficacia del provvedimento definitivo di delibazione al vero e proprio giudicato « sostanziale ».

È più corretto far riferimento ad una preclusione *pro iudicato* che rende certamente inammissibile la riproposizione della stessa domanda di riconoscimento rigettata in precedenza nel « merito » (e così in relazione all'accertamento delle condizioni ostative al riconoscimento), ma che difficilmente può operare nei confronti di una successiva istanza di delibazione di un'altra pronuncia straniera, sia pur incompatibile con la prima.

7. Per completare l'analisi fin qui svolta, che ha preso spunto dal caso di specie, non resta che svolgere alcune osservazioni in merito ad un altro aspetto della delibazione dei lodi stranieri per così dire contiguo a quello fin qui sviluppato: il contrasto del lodo delibando con una sentenza italiana *inter partes* passata in giudicato.

Anche in questa ipotesi si deve concludere che la Convenzione di New York, nel rendere tassativi i motivi di diniego del riconoscimento delle sentenze arbitrali, non ha comunque sancito un — tutt'altro che giustificabile — principio di irrilevanza in sede di delibazione del contrasto con un preesistente giudicato interno⁽³⁵⁾.

del lodo, e non solo in sede di riconoscimento dell'accordo arbitrale ai fini del difetto di giurisdizione del giudice statale, cfr., anche per ampi riferimenti giurisprudenziali, BRIGUGLIO, *L'arbitrato estero*, cit.

⁽³³⁾ Cfr. sul giudicato arbitrale, MENCHINI, *Sull'attitudine al giudicato sostanziale del lodo non più impugnabile non assistito dalla omologa giudiziale*, in questa *Rivista*, 1998, 773, nota a lodo reso a Roma 22 ottobre 1997, *ivi*, 763 ss.

⁽³⁴⁾ In questi termini invece, Court de Cassation, caso *Hilmarton*, cit. Cfr. anche i rilievi di TOMMASEO, *op. loc. cit.*, che ritiene oltretutto esperibile il rimedio della revocazione ex art. 395 n. 5 c.p.c. avverso la sentenza di rigetto dell'opposizione ex art. 840 c.p.c.

⁽³⁵⁾ Conf. BRIGUGLIO, *Due questioni*, cit., 831, che ammette l'opponibilità del precedente giudicato interno alla recezione del lodo straniero. Cfr. invece LA CHINA, *L'arbitrato*, cit., 216, secondo il quale la mancanza tra i motivi di rifiuto di cui all'art. 840 c.p.c., che richiamano quelli previsti dall'art. V della Convenzione di New York del 1958, il contrasto del

La prevalenza del giudicato statale interno si fonda ancora una volta sul rispetto del principio di ordine pubblico del *ne bis in idem*, ed eventualmente e prima ancora, sulla sopravvenuta inefficacia dell'accordo arbitrale, che può intervenire in un momento anche notevolmente anteriore al passaggio in giudicato della sentenza. Infatti sarebbe in tal senso sufficiente l'accettazione anche tacita della giurisdizione italiana, con conseguente rinuncia alla deroga convenzionale per arbitrato estero⁽³⁶⁾.

Non esiste in sostanza alcun principio convenzionale volto ad evitare a priori che la circolazione dei lodi stranieri possa essere ostacolata dalla preesistenza di una sentenza dei giudici statali⁽³⁷⁾. Il sistema convenzionale del 1958 ha piuttosto sancito il ben diverso principio — di portata meramente negativa — che esclude la prevalenza *tout court* della decisione statale interna su quella arbitrale straniera.

RAFFAELLA MURONI

lodo straniero con altro lodo o sentenza italiana passati in giudicato, non può significare altro che l'ipotizzato contrasto tra il lodo delibando e le dette pronunce « sia giuridicamente irrilevante »; TOMMASEO, *op. loc. cit.*

⁽³⁶⁾ Così BRIGUGLIO, *Due questioni*, cit.; VAN DEN BERG, *op. cit.*, 158 e 165; MINOLI, *L'esecuzione delle sentenze arbitrali*, cit., 73.

⁽³⁷⁾ Così invece TOMMASEO, *op. cit.*, 16.